

## **RICONOSCIMENTO CREDITI NEI PERCORSI DI FORMAZIONE INIZIALE DEI DOCENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO A.A. 2025/2026**

Salvo diverse indicazioni ministeriali successive all'emanazione del bando di ammissione ai Percorsi di formazione iniziale **a.a. 2025/2026**, in relazione ai riconoscimenti dei crediti formativi universitari (CFU) vale quanto segue:

### **PF30\_all.2 (triennalisti e vincitori di concorso PNRR1)**

**Corsisti in possesso della certificazione 24 CFU ex DM 616/2017 conseguiti entro il 31 ottobre 2022:** il possesso della certificazione deve essere dichiarato in sede di domanda di ammissione al percorso allegando alla domanda di iscrizione il modulo **“domanda di riconoscimento PF30 all.2**, il Centro Formazione Insegnanti riconosce i seguenti insegnamenti **(totale 6 CFU)**:

*Discipline psico-socio-antropologiche: 3 CFU*

*Discipline di area Linguistico-digitale: 3 CFU*

**Questi corsisti non dovranno presentare ulteriori domande di riconoscimento, ovvero abbreviazione di carriera, in quanto hanno già ottenuto il numero massimo di crediti riconoscibili di attività formative.**

**Corsisti che non sono in possesso della certificazione 24 CFU ex DM 616/2017 conseguiti entro il 31 ottobre 2022:** i corsisti immatricolati possono presentare domanda di abbreviazione di carriera compilando ed allegando alla domanda di iscrizione il modulo **“domanda di riconoscimento PF30 all.2”**

I criteri di riconoscimento sono indicati al paragrafo PF30\_all.2 nella sezione sottostante **“Criteri di riconoscimento per coloro che presentano domanda di abbreviazione di carriera” (massimo 6 CFU riconosciuti in totale).**

### **PF36\_all.5 (vincitori di concorso PNRR1)**

I corsisti immatricolati possono presentare domanda di abbreviazione di carriera compilando ed allegando alla domanda di iscrizione il modulo **“domanda di riconoscimento PF36”**. I criteri di riconoscimento sono indicati al sottostante **“Criteri di riconoscimento per coloro che presentano domanda di abbreviazione di carriera” (massimo 7 CFU riconosciuti in totale).**

**Gli insegnamenti presenti nella certificazione 24 CFU ex DM 616/2017 conseguiti entro il 31 ottobre 2022 non sono riconoscibili in quanto sono il titolo di accesso.**

Ai corsisti immatricolati che hanno svolto attività di docenza su classe specifica o su altra classe, compreso il sostegno, nello stesso grado di istruzione, il Centro Formazione Insegnanti riconosce:

- 1 CFU di tirocinio diretto con almeno 60 giorni di servizio
- 2 CFU di tirocinio diretto con almeno 120 giorni di servizio
- 3 CFU di tirocinio diretto con almeno 180 giorni di servizio

## **PF60**

**Corsisti in possesso della certificazione 24 CFU ex DM 616/2017 conseguiti entro il 31 ottobre 2022:** il possesso della certificazione deve essere dichiarato in sede di domanda di ammissione al percorso, il Centro Formazione Insegnanti riconosce 24 CFU.

**Questa categoria di corsisti potrà seguire il piano di studi corrispondente a quello del PF36\_all.5 e non dovrà presentare ulteriori domande di riconoscimento, ovvero abbreviazione di carriera, in quanto ha già ottenuto il numero massimo di crediti riconoscibili.**

**Corsisti che non risultano in possesso della certificazione 24 CFU ex DM 616/2017 conseguiti entro il 31 ottobre 2022:** i corsisti immatricolati possono presentare domanda di abbreviazione di carriera compilando ed allegando alla domanda di iscrizione il modulo **“domanda di riconoscimento PF60”**

I criteri di riconoscimento sono indicati al paragrafo PF60 nella sezione sottostante “Criteri di riconoscimento per coloro che presentano domanda di abbreviazione di carriera” (**massimo 12 CFU riconosciuti in totale**).

Ai corsisti immatricolati che hanno svolto attività di docenza su classe specifica o su altra classe, compreso il sostegno, nello stesso grado di istruzione, il Centro Formazione Insegnanti riconosce:

**1 CFU di tirocinio diretto con almeno 30 giorni di servizio**

**2 CFU di tirocinio diretto con almeno 60 giorni di servizio**

**3 CFU di tirocinio diretto con almeno 90 giorni di servizio**

**4 CFU di tirocinio diretto con almeno 120 giorni di servizio**

**5 CFU di tirocinio diretto con almeno 180 giorni di servizio**

## **PF30\_ex art. 13 (riservato a coloro che sono già in possesso di un’abilitazione su Classe specifica o su sostegno)**

Corsisti che hanno svolto una delle seguenti attività universitarie: SISS, Specializzazione sul sostegno, TFA, TFA sostegno, PAS, certificazione 24 CFU ex DM 616/2017 conseguiti entro il 31 ottobre 2022: i corsisti immatricolati possono presentare domanda di abbreviazione di carriera compilando ed allegando alla domanda di iscrizione il modulo **“domanda di riconoscimento PF30 art.13”**.

Non saranno valutate altre attività formative.

il Centro Formazione Insegnanti riconosce i seguenti insegnamenti (**totale 6 CFU**):

*Fondamenti di pedagogia generale e sociale: 1 CFU*

*Pedagogia speciale: 3 CFU*

*Psicologia dell’insegnamento e dell’apprendimento: 2 CFU*

## **CRITERI DI RICONOSCIMENTO PER COLORO CHE PRESENTANO DOMANDA DI ABBREVIAZIONE DI CARRIERA**

### **PREMESSO CHE**

- I CFU conseguiti nei corsi di studio universitari possono essere riconosciuti se coerenti con il “Profilo conclusivo del docente abilitato” di cui all’Allegato A del DPCM 4 agosto 2023;
- I criteri generali per il riconoscimento delle attività formative e dei rispettivi crediti formativi acquisiti nel corso degli studi universitari sono definiti dall’Allegato B del DPCM 4 Agosto 2023;
- È possibile il riconoscimento delle attività formative e dei rispettivi crediti formativi acquisiti nel corso degli studi universitari purché essi siano strettamente coerenti con gli obiettivi formativi del percorso di formazione iniziale di cui all’Allegato A del DPCM 4 agosto 2023;
- Il riconoscimento deve avvenire secondo criteri di omogeneità dei contenuti con riferimento ai settori scientifico disciplinari, tenendo conto degli obiettivi delle attività formative oggetto del riconoscimento e dei risultati di apprendimento degli studenti, senza limitazioni legate alle specifiche denominazioni degli insegnamenti;
- Potranno in ogni caso essere riconosciute solamente attività formative con crediti formativi e SSD sostenute entro il decimo anno accademico precedente l’anno di immatricolazione al percorso di formazione iniziale (sulla base del principio dell’obsolescenza), nello specifico sostenuti e verbalizzati entro l’a.a. 2014/2015.

### **POTRANNO ESSERE RICONOSCIUTE SOLAMENTE ATTIVITÀ FORMATIVE SOSTENUTE CON LE CARATTERISTICHE DI SEGUITO SPECIFICATE:**

- Tutti gli insegnamenti di didattica disciplinare che riportano nella denominazione la dicitura “Didattica di/del/della etc.” purché il SSD dell’insegnamento sostenuto sia corrispondente o affine al SSD degli insegnamenti previsti dal piano didattico del percorso di formazione iniziale al quale il corsista è iscritto (tali insegnamenti non verranno riconosciuti se sostenuti nei corsi di Educatore nei Servizi per l’Infanzia e/o di Scienze della Formazione Primaria).
- Tutti gli insegnamenti con SSD M-PED/01
- Tutti gli insegnamenti di Didattica generale, Modelli di mediazione didattica, Didattiche attive, Tecnologie per l’educazione, Progettazione dei processi formativi/educativi etc. con SSD M-PED/03 (tali insegnamenti non verranno riconosciuti se sostenuti nei corsi di Educatore nei Servizi per l’Infanzia e/o di Scienze della Formazione Primaria).

La domanda di abbreviazione di carriera deve essere allegata al momento dell’iscrizione utilizzando il modulo specifico; non saranno prese in considerazione domande presentate successivamente.

La valutazione finale della riconoscibilità degli insegnamenti inseriti nella procedura di abbreviazione di carriera è rimessa in ogni caso alla discrezionalità della Commissione preposta ai riconoscimenti.